

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

## AUDIZIONE COMMISSIONE 8^ SENATO AMBIENTE, TRANSIZIONE ECOLOGICA, ENERGIA, LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI, INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Contributo Federalimentare

12 dicembre 2022



## 1. Considerazioni generali

Con il presente documento, Federalimentare intende presentare al Parlamento le proprie osservazioni sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 116 del 3 settembre 2020 di recepimento della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, presentato alle Camere per il parere lo scorso 23 settembre.

Lo schema in esame, che reca disposizioni correttive al d.lgs. n. 116 del 2020 e, quindi, modificative del Codice dell'ambiente, si propone, come si evince dalla relazione illustrativa presentata dal Governo a corredo del provvedimento, di: "garantire un coordinamento e una coerenza normativa in relazione alle modifiche e alle abrogazioni che nel corso degli ultimi due anni hanno interessato il Codice dell'ambiente. Al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, sono state, inoltre, proposte modifiche volte a consentire una più chiara definizione dell'ambito applicativo di alcune disposizioni, eliminando norme superflue ovvero specificando l'oggetto e il contenuto di altre, anche avendo riguardo alla ratio legislativa e alle concrete criticità applicative riscontrate".

Entrando nel merito del provvedimento ravvisiamo alcuni aspetti rilevanti per il settore dell'industria alimentare e delle bevande che auspichiamo possano essere presi in debita considerazione da codesta Commissione, con particolare riguardo al tema dei sistemi di cauzionamento e riutilizzo degli imballaggi.



## 2. Modifiche all'art. 219-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 sul sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi (art. 6, comma 3)

## 2.1 Art. 219-bis e le modifiche operate dal DL n. 77 del 2021

L'art. 6, comma 3, dello schema di Decreto in esame, opera modifiche all'art. 219-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, che disciplina il sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi. Merita ricordare che durante l'iter di conversione in legge del DL n. 77 del 2021 (c.d. Semplificazioni e Governance PNRR), è stata apportata una modifica all'art. 219-bis del Codice dell'Ambiente, rubricato "Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi". La norma vigente prevede, in particolare, che gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi. I sistemi si applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per acqua e per altre bevande. I tempi e le modalità di attuazione della nuova misura dovranno essere stabiliti con Regolamento adottato dal Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa consultazione delle associazioni delle imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La disposizione – introdotta come si diceva in sede parlamentare durante la scorsa legislatura – si propone di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un'economia circolare.

Pur condividendo gli obiettivi generali della norma, Federalimentare esprime forte preoccupazione nei riguardi di questo correttivo, che non è stato preceduto da un'adeguata riflessione con le rappresentanze imprenditoriali. Inoltre, l'impatto potenziale derivante dall'introduzione di tali sistemi, in una fase congiunturale così difficile, risulterebbe insostenibile sia dal punto di vista economico, a causa dei maggiori costi e oneri sugli operatori economici, sia dal punto di vista tecnologico, in relazione alle difficoltà logistiche e organizzative di non poco conto in capo alle imprese "impossibilitate" ad adeguarsi in così poco tempo. Tutto ciò senza contare le inevitabili ricadute in termini di un potenziale effetto depressivo sui consumi interni laddove parte dei costi rischierebbero di essere trasferiti sul consumatore finale.

A nostro avviso, in linea con il principio secondo il quale gli Stati Membri possono scegliere le misure più appropriate per recuperare e riciclare gli imballaggi delle bevande al fine di raggiungere i target comunitari, i sistemi di restituzione e riutilizzo degli imballaggi dovrebbero restare **sistemi volontari**, che si affiancano laddove le opzioni già esistenti (es. raccolta differenziata) hanno risultati soddisfacenti in termini di volumi raccolti/riciclati e di efficienza dei costi. Fermo restando che la finalità di questi sistemi debba rimanere quella del **riciclo di materia**, occorre anche tenere conto delle esigenze dei diversi Settori, come nel caso dell'industria alimentare e delle bevande, particolarmente **vocati all'export** in relazione alla gestione di tali sistemi e al corretto funzionamento delle catene di approvvigionamento e del Mercato Unico.

In questa sede, ci preme anche ribadire che l'imballaggio alimentare non è un semplice "contenitore" ma ha una funzione essenziale per mantenere inalterata la conservazione, la qualità, la sicurezza del prodotto alimentare lungo tutte le fasi della filiera. Le nostre imprese in questi anni hanno già fatto tantissimo: pensiamo ad esempio a tutte le misure adottate per l'ecoprogettazione degli imballaggi sempre meno impattanti come



l'alleggerimento degli spessori. l'aumento di contenuto di materiale riciclato fino all'etichettatura ambientale degli imballaggi con la previsione di informazioni sempre più chiare ed accurate sulla composizione del materiale di imballaggio e quelle relative al corretto smaltimento da parte dei consumatori. C'è dunque da parte delle nostre imprese tutto l'interesse a procedere in una direzione che sia quanto più possibile sostenibile dal punto di vista ambientale, ma non a discapito di una sostenibilità economica e sociale.

Federalimentare ritiene che riguardo i temi relativi ai sistemi di cauzionamento e riutilizzo degli imballaggi occorra, innanzitutto, focalizzare l'attenzione, come sistema Paese, sul Nuovo Piano d'azione per l'economia circolare UE, derivante dal Green Deal Europeo. La Commissione europea, infatti, ha pubblicato il 30 novembre u.s. la riforma della disciplina UE degli imballaggi. La proposta di Regolamento della Commissione UE disciplina anche il tema del cauzionamento e del riutilizzo, su cui abbiamo già avuto modo di esprimere forti perplessità. Per come è stata costruita tale proposta rischia di scardinare l'eccellenza del modello, rappresentato dal sistema CONAI, grazie al quale l'Italia ha già raggiunto gli obiettivi UE di riciclo al 2030.

Sulla base di queste considerazioni, anche in linea con la posizione già espressa da Confindustria, riteniamo opportuno concentrare lavori, analisi, strategie e proposte per la declinazione della nuova iniziativa legislativa, senza esporre il nostro Paese e le nostre imprese a fughe in avanti che sembrano, tra l'altro, non tener conto dei principi che regolano il Mercato unico europeo, che deve necessariamente basarsi su regole armonizzate. Riteniamo, altresì, necessario apportare tutti i correttivi all'articolo 219-bis del Codice dell'ambiente solo una volta che sarà definito il nuovo framework regolatorio UE.